



**COMUNE DI TORREGROTTA**  
Città Metropolitana di Messina  
**Deliberazione originale della Giunta Comunale**

N. Reg. <b>60</b> Data <b>31/05/2021</b>	<b>Oggetto:</b> Approvazione tariffe del Canone Unico Patrimoniale ed esenzioni per l'anno 2021.
---	--

L'anno **duemila ventuno**, il giorno **trentuno** del mese di **Maggio** alle ore **13:20** nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale alla presenza dei signori:

XIMONE	Corrado	- SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>
PAVASILI	G. Antonella	- VICE SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>
COTRUZZOLA'	Giuseppe	- ASSESSORE	<input type="checkbox"/>
DUCA	Vincenzo	- "	<input type="checkbox"/>
RIZZO	Maurizio	- "	<input checked="" type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Comunale **dott.ssa Susanna Pignatello.**

Il **Sindaco**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, dando atto che la seduta, nell'attuale stato di emergenza, ha luogo nel rispetto delle disposizioni volte a contrastare e contenere la diffusione del virus COVID 19.

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Vista** la proposta n. **16** del **31/05/2021** presentata dal: **Sindaco**, Area: **Economico Finanziaria**, avente ad oggetto: "Approvazione tariffe del Canone Unico Patrimoniale ed esenzioni per l'anno 2021", che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 53 L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91 e s.m.i. ed integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000;

Atteso che la Regione Siciliana ha autonomia esclusivamente in materia di regime, ordinamento e controllo degli enti locali (artt. 14, lett. o) e 15 dello Statuto, approvato con R.D.Lgs. 455/1946 e recepito con L. Cost. 2/1948), mentre è riservato alla Legge dello Stato l'ordinamento finanziario e contabile degli stessi Enti Locali;

Richiamata la Legge 142/190, come recepita con la suddetta L.R. 48/91 ed il complesso di disposizioni costituenti l'ordinamento regionale degli Enti Locali vigente in Sicilia;

Richiamato il D.LGS. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 11 della Legge regionale 3/2015 che dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, Regione ed Enti Locali Siciliani applichino il D.Lgs. 118/11 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale sugli uffici e dei Servizi;

Con votazione unanime e favorevole resa nelle forme di legge

#### **DELIBERA**

di approvare la superiore proposta di deliberazione.

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

stante l'urgenza di adottare il presente provvedimento, al fine di addivenire in tempi brevi agli adempimenti scaturenti dallo stesso, con successiva votazione, resa per alzata di mano, unanime e favorevole, dichiara la presente **immediatamente esecutiva** ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91.

**Proponente:** Sindaco

**Area:** Economico Finanziaria

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 16 del 31/05/2021

**OGGETTO:** Approvazione tariffe del Canone Unico Patrimoniale ed esenzioni per l'anno 2021

**Visti:**

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;
- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;

**Considerato** che la citata normativa prevede di fissare le tariffe in modo da non incrementare il livello dei prelievi;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29/01/2021 con la quale, nelle more della regolamentazione definitiva, è stato approvato il regolamento per l'istituzione e la disciplina provvisoria del canone unico e del canone di concessione dei mercati, ai sensi della L. 160/2019;

**Rilevato** che il Regolamento approvato con la succitata deliberazione del C.C. n. 4 del 29/01/2021 ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2021:

1. ai sensi dell'art. 1, comma 816, della L. 27/12/2019, n. 160, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi da 816 a 836, della L. 27/12/2019, n. 160, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
2. ai sensi dell'art. 1, comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui ai commi da 837 a 845, dell'art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160. Il predetto canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e limitatamente alle sole occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160, la tassa sui rifiuti di cui all'art. 1,

commi 639 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147/la tariffa corrispettiva di cui all'art. 1, commi 667 e 668, della L. 27/12/2013, n. 147.

**Ritenuto** che con la disciplina di cui alla delibera n. 4 del 29/01/2021 il Consiglio Comunale abbia regolamentato in maniera essenziale il canone facendo rinvio, per quanto ivi non previsto, alla normativa vigente e rinviando ad un successivo regolamento gli aspetti di dettaglio;

**Rilevato** in particolare che l'art.6 del succitato regolamento prevedeva l'entrata in vigore il 1° gennaio 2021 e la cessazione della validità con l'entrata in vigore del nuovo regolamento;

**Dato atto** che il nuovo regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, per quanto regolarmente depositato ed inserito all'ordine del giorno del Consiglio, non è stato deliberato entro il termine di legge;

**Ritenuto**, quindi, pienamente vigente il regolamento approvato con la citata deliberazione del C.C. n. 4 del 29/01/2021;

**Vista** la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che prevede: *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"*;

**Accertato** che il Comune di Torregrotta ha una popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

**Richiamati** i commi 826, 827 e 831 dell'art. 1 della legge 160/2019 che fissano la misura della tariffa standard del canone come segue, modificabile in base a quanto stabilito dal succitato comma 817:

a) la tariffa *standard* annua, al metro quadrato, per occupazione di suolo o diffusione di mezzi pubblicitari nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti è di euro 30,00 (art. 1, comma 826);

b) la tariffa *standard* giornaliera, al metro quadro per giorno di occupazione di suolo o diffusione di messaggio pubblicitario, per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti è di euro 0,60 (art. 1, comma 827);

c) la tariffa forfettaria per utenza per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità (quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete), per i Comuni fino a 20.000 abitanti è pari a 1,50 euro (art. 1, comma 831);

**Preso atto** che i commi 841 e 842 dell'art. 1 della legge 160/2019 stabiliscono relativamente ai Comuni fino 10.000 abitanti per il canone destinato a mercati che ai sensi del comma 838 sostituisce non solo la Tosap ma anche la Tari limitatamente ai casi di occupazione temporanea:

a) la tariffa *standard* annua per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare di euro 30,00 (art. 1, comma 841);

b) la tariffa *standard* giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare di euro 0,60 (art. 1, comma 842). Tale tariffa è applicata in misura frazionata per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo ed in ragione della superficie occupata (comma 843);

**Richiamata** la delibera del consiglio comunale n. 102 del 30/12/1994 con la quale il territorio comunale è stato ripartito in due categorie e due zone ai fini TOSAP;

**Considerato** che, anche con riguardo al difficile contesto economico, dovuto alla pandemia da Covid-19, che interessa i contribuenti colpiti dal prelievo, è opportuno non incrementare il prelievo in questa fase di prima applicazione del canone;

**Preso atto** che l'art. 30 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, come convertito con Legge 21 maggio 2021, n. 69, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori

economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid 19, ha disposto la proroga al 31 dicembre 2021 delle misure contenute nell'articolo 9-ter, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

**Ritenuto**, pertanto, di poter esentare dal pagamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico le attività di somministrazione di bevande ed alimenti sul suolo pubblico comunale e dal pagamento del canone mercatale gli operatori del mercato settimanale fino al 31 dicembre 2021;

**Considerato** che per le minori entrate derivante dalle succitate esenzioni la copertura sarà assicurata attraverso le misure nazionali e regionali adottate per far fronte all'emergenza Covid-19;

**Ritenuto** di approvare le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale così come esposte nel quadro tariffario (allegato A) allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con efficacia dal 1° gennaio 2021;

**Visto** l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

**Visto** l'art.1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296 che testualmente recita *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**Vista** la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

**Ritenuto**, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

**Visto** il comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze del 23/03/2021, il quale ha chiarito che i regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 – e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 – non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

**Rilevata** la propria competenza ai sensi dell'articolo 48 del TUEL;

**Visto** il D.M.I. del 13/01/2021 il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31/03/2021;

**Rilevato** che l'art.30, comma4, del D.L. 22 marzo 2021, n.41 "Decreto Sostegni" ha rinviato al 30/04/2021 il succitato termine;

**Visto** l'art. 3, comma 2, del D.L. 30 aprile 2021 n. 56 il quale ha ulteriormente differito al 31 maggio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023;

**Ritenuto**, pertanto, di dover approvare le tariffe in oggetto e le esenzioni per l'anno 2021 entro il termine del 31 maggio 2021;

**Visto** il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

**Visto** l'O.A. EE.LL. vigente in Sicilia;

#### PROPONE

*Per i motivi indicati in narrativa che qui si intendono richiamati*


**Di** approvare le tariffe del canone unico patrimoniale composte dal canone di occupazione del suolo pubblico, del canone di autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale come evidenziate nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Di** dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021 in sostituzione delle precedenti tariffe relative alla Tosap, all'Imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni;


**Di** esentare dal canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico le attività di somministrazione di bevande ed alimenti sul suolo pubblico comunale e dal pagamento del canone mercatale gli operatori del mercato settimanale fino al 31 dicembre 2021;

**Di** dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente esecutiva.

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
Dott.ssa Maria Lisa



Il Sindaco  
Dott. Conrado Ximone



**COMUNE DI TORREGROTTA**

**PROPOSTA DI DELIBERA AD OGGETTO:** Approvazione tariffe del Canone Unico Patrimoniale ed esenzioni per l'anno 2021

**PROPONENTE:** Sindaco

**PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:**

(ai sensi Art. 53 L. 142/90 e L.R. 48/91 e s.m.i. – art. 6 L.R. 7/2019 e 6, comma 2, D.P.R. 62/2013- art. 147 – bis D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

- VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione amministrativa)
- VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

DATA 31/05/2021




Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
Dott.ssa Maria Lisa

**PARERE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:**

(ai sensi art. 53 L. 142/90 e L.R. 48/91 e s.m.i. – art. 6 L.R. 7/2019 e 6, comma 2, D.P.R. 62/2013)

- VISTO : si esprime parere favorevole anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 – quinquies del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.
- VISTO: si attesta la copertura finanziaria
- VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate
- PARERE NON DOVUTO: parere non dovuto perché l'atto non comporta oneri riflessi od indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

DATA 31/05/2021



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
Dott.ssa Maria Lisa



# COMUNE DI TORREGROTTA

Città Metropolitana di Messina

## CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA DI CUI ALLA LEGGE 160/2019

La tariffa standard annua, determinata ai sensi dell'art- 1 comma 826 della L. 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, cioè permanente, è la seguente:

Classificazione comune fino a 10.000 abitanti (L. 160/2019 - Art. 1 - commi 826 e 827)	Tariffa standard annua €/mq 30,00	Tariffa standard giornaliera €/mq 0,60
--	--------------------------------------	---

### OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE art. 1 comma 819 lettera a L. 160/2019

TIPOLOGIA	Permanente al mq Tariffa a mq. Cat.I	
Pubblici esercizi/attività artigianali mediante arredi (tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni)	7,00 €	
Pubblici esercizi/attività artigianali mediante strutture con copertura (gazebo, pergolati, tende e similari)	7,00 €	
Passi carrabili e accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi	11,00 €	
Occupazioni con chioschi edicole, fioristi, generi alimentari ed attività commerciali in genere	7,00 €	
Occupazione del sottosuolo con serbatoi fino a 3000 litri	7,50 €	
aumento per ogni 1.000 litri o frazione serbatoi oltre i 3000 litri	1,88 €	
Occupazioni del suolo effettuate per l'esercizio dei Distributori di carburanti	30,00 €	
Occupazioni impianti di telefonia mobile/telecomunicazioni	250,00 €	
Apparecchi automatici per distribuzione di colonnine di ricarica, di tabacchi, bevande, parafarmaci e simili	30,00 €	

Per le occupazione di suolo su strade diverse da Via XXI Ottobre, Viale Europa e Via Nazionale alle succitate tariffe si applica la riduzione del 10%

### OCCUPAZIONI ANNUALI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

	importo per utenza	importo minimo
Occupazioni permanenti con cavi e condutture effettuate nel territorio comunale per la fornitura di servizi di pubblica utilità (comma 831 art. 1 L.160/2019)	1,50 €	800,00 €





La tariffa standard giornaliera, determinata ai sensi dell'art. 1 comma 827 della L. 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'intero anno solare, è la seguente:

### OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA art. 1 comma 819 lettera L. 160/2019

	Giornaliera al mq
TIPOLOGIA	Tariffa a mq. Cat.I
Occupazione temporanea generica (per tipologie di occupazione non previste nella presente tabella)	0,60 €
pubblici esercizi/attività artigianali mediante arredi (tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni)	0,17 €
Pubblici esercizi/attività artigianali mediante strutture con copertura (gazebo, pergolati, tende e similari)	0,17 €
Attrazioni giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante	0,25 €
Esposizioni ad uso commerciale in genere a scopo di promozione (autoveicoli, mobili, quadri, venditori di proprie opere dell'ingegno, ecc.)	1,25 €
Manifestazioni culturali, sportive e simili da parte di enti commerciali, e associazioni senza scopo di lucro	0,25 €
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali diverse da quelle patrocinate o esenti	0,25 €
Attività edilizia con ponteggio, cantieri per l'attività edilizia, ecc.	0,62 €
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono il loro prodotto	0,62 €

Per le occupazione di suolo su strade diverse da Via XXI Ottobre, Viale Europa e Via Nazionale alle succitate tariffe si applica la riduzione del 10%

### ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE art. 1 comma 819 lettera b L. 160/2019

TIPOLOGIA	Permanente al mq	Mese al mq
<b>ORDINARIA</b>		
Mezzo Pubblicitario non luminoso fino a Mq. 5,50	14,00 €	1,17 €
Mezzo Pubblicitario non luminoso fino a Mq. 8,50	21,00 €	1,75 €
Mezzo Pubblicitario non luminoso oltre Mq. 8,50	28,00 €	2,33 €
<b>LUMINOSA</b>		
Mezzo Pubblicitario luminoso fino a Mq. 5,50	28,00 €	2,33 €
Mezzo Pubblicitario luminoso fino a Mq. 8,50	42,00 €	3,50 €
Mezzo Pubblicitario luminoso oltre Mq. 8,50	56,00 €	4,67 €

### VEICOLI USO PRIVATO O PUBBLICO

	Permanente al mq	Mese al mq
Autoveicoli con portata sup. a 3.000 Kg	90,00 €	7,50 €
Autoveicoli con portata inf. A 3.000 Kg	60,00 €	5,00 €
Altri Veicoli	30,00 €	2,50 €
Aeromobili	60,00 €	5,00 €
Pannello luminoso	40,00 €	3,33 €



ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE		CANONE UNICO ANNO 2021
TIPOLOGIA		
		Tariffa a mq.
Mezzo pubblicitario non luminoso		0,04 €
Mezzo pubblicitario luminoso		0,08 €
distribuzione depliant, volantini, manifestini e similari, a giorno a persona		2,50 €
Striscioni trasversali strade o piazze - a giorno per ogni mq. (minimo 15 giorni)		14,00 €
Pubblicità sonora - a giorno a punto di diffusione		7,50 €
Proiezioni luminose - a giorno fino al 30° gg.		2,60 €
Proiezioni luminose - oltre il 30° giorno		1,30 €

**L160/2019, art.i, comma 825 : non sono soggette a canone per la diffusione di messaggi pubblicitari le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati**

**ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE " AFFISSIONI**

Manifesto 70x100 per 10 gg. di esposizione	1,00 €
Manifesto 70x100 per ulteriore periodo di 5 gg. o frazione	0,30 €

**Canone destinato ai Mercati commi 837 - 843 Legge 160/2019**

tariffa base giornaliera per metro quadrato	tariffa euro mq al giorno	0,20 €
---	---------------------------	--------

**Mercati ricorrenti con riduzione tariffa del 40% ai sensi del comma 843**

banchi alimentari, escluso commercio ambulante fiori e piante frutta e verdura	0,12 €
banchi frutta verdura/fiori e piante	0,12 €
banchi non alimentari	0,12 €

**Spuntisti**

**al giorno per singolo posteggio**

tariffa a forfait posteggio	12,00 €
-----------------------------	---------





IL SINDACO  
(Dott. Corrado Ximone)

GLI ASSESSORI

G. Antonella Pavašili

Giuseppe Cotruzzolà

Vincenzo Duca

Maurizio Rizzo

La Segretaria Comunale  
(Susanna Pignatello)

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio ON – LINE come disposto dall'art. 32 della Legge n. 69/2009 e vi rimarrà **15 gg.** consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_.

L'Addetto alla Pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale,

**ATTESTA**

su conforme attestazione, che la presente deliberazione, è stata pubblicata consecutivamente per giorni 15.

La Segretaria Comunale  
(Susanna Pignatello)

Il sottoscritto Segretario Comunale,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge

O Il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 gg dalla data inizio della pubblicazione

Il giorno dell'adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva

Li, 31/5/2021

La Segretaria Comunale  
(Susanna Pignatello)